



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 134 del 16/12/2016

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE A RESISTERE NEL GIUDIZIO INSTAURATO CON RICORSO INNANZI AL T.A.R. PER L'EMILIA-ROMAGNA – SEZ. PARMA – DA CAMPIOLI IVAN SANDRO E CAMPIOLI ROSSANO (RG. N. 265/2016).

L'anno **duemilasedici** il giorno **sedici** del mese di **dicembre** alle ore **12:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

VACCARI ALBERTO	Sindaco	Presente
CASSINADRI MARCO	Assessore	Assente
BLENGERI GRAZIELLA	Assessore	Assente
GROSSI MASSIMILIANO	Assessore	Presente
TAGLINI SILVIA	Assessore	Presente
BENEVENTI MILENA	Assessore	Presente

Assiste il Segretario BININI EMILIO.

IL Sindaco VACCARI ALBERTO constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE A RESISTERE NEL GIUDIZIO INSTAURATO CON RICORSO INNANZI AL T.A.R. PER L'EMILIA-ROMAGNA – SEZ. PARMA – DA CAMPIOLI IVAN SANDRO E CAMPIOLI ROSSANO (RG. N. 265/2016)

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28.04.2016 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2016/2018";
- delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28.04.2016 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP). Anni 2016/2018";
- delibera di Giunta comunale n. 45 del 03.05.2016 avente ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione e conseguente assegnazione degli obiettivi nonché delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai responsabili di settore";
- delibera di Giunta Comunale n. 77 del 25.07.2016 avente ad oggetto "Approvazione variazioni al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 175, comma 5bis del d.lgs. 267/2000";
- delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 26.07.2016 avente ad oggetto "Assestamento generale di bilancio, salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2016, variazioni agli esercizi 2017-2018 e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";
- delibera di Giunta Comunale n. 79 del 28.07.2016 avente ad oggetto "Variazioni al Peg in recepimento della delibera consiliare relativa alla variazione di assestamento generale di bilancio e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";
- delibera di C.C. n. 53 del 09.11.2016 ad oggetto "Settore finanziario - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Secondo provvedimento";
- delibera di G.C. n. 117 del 10.11.2016 avente ad oggetto "Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2016/2018 ai sensi dell'art. 175, C.5bis, del D.Lgs. 267/2000";
- delibera di G.C. n. 118 del 10.11.2016 avente ad oggetto "Variazioni al PEG in recepimento della delibera consiliare n. 53/2016 relativa alle variazioni di bilancio ";
- delibera di C.C. n. 63 del 28.11.2016 avente ad oggetto:"Settore finanziario - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Terzo provvedimento";
- delibere di G.C. n. 123 del 24.11.2016 e n. 125 del 30.11.2016 avente ad oggetto: "Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2016/2018 ai sensi dell'art. 175 c. 5 bis., del D.Lgs 267/2000";
- delibera di G.C. n. 127 del 01.12.2016 avente ad oggetto: "Variazioni al PEG in recepimento della delibera consiliare n. 63/2016 relativa alla variazione di bilancio - terzo provvedimento e delle proprie deliberazioni n. 123/2016 e n. 125/2016";



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Premesso che:

- con ricorso notificato in data 31 ottobre 2016 Campioli Ivan Sandro e Campioli Rossano richiedevano al T.A.R. per l'Emilia Romagna, sezione di Parma, l'annullamento del provvedimento del 8/08/2016, con cui l'Amministrazione Comunale comunicava loro il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. 241/90 della SCIA per la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, presentata in data 26/06/2016 (prot. n. 10829);
- il predetto ricorso, rubricato al n. 265/2016 RG, non contiene istanza cautelare volta all'immediata sospensione dell'effetto del provvedimento impugnato;

Considerato che appare comunque opportuno procedere alla costituzione in giudizio, al fine di garantire all'Amministrazione la possibilità di sostenere le proprie ragioni e di essere aggiornata tempestivamente in merito agli sviluppi processuali del giudizio in oggetto;

Ritenuto pertanto di autorizzare il Sindaco pro tempore a resistere, in nome e per conto del Comune di Casalgrande, nel giudizio instaurato innanzi al T.A.R. per l'Emilia Romagna, sez. di Parma, con ricorso rubricato al n. 265/2016 R.G., ed a sottoscrivere quindi gli atti a tal fine necessari;

Richiamata la determinazione n 4/2011 con cui l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ritiene che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.), in base alla considerazione per cui il servizio legale per essere oggetto di appalto richieda qualcosa in più per prestazione o modalità organizzativa, conseguendone che alla presente fattispecie non si applica il D.Lgs 163/2006;

Richiamato altresì l'art. 17 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 ("Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture") che annovera la rappresentanza in giudizio - alla lettera d) punto 1 - tra le fattispecie escluse dall'applicazione del nuovo codice dei contratti;

Dato atto che:

- all'interno della struttura dell'Amministrazione non è presente l'Avvocatura Comunale;
- pertanto, occorre procedere all'affidamento dell'incarico di patrocinio legale ad un soggetto esterno;

Richiamato a tal fine il vigente Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, che prevede - all'art. 38 - la possibilità di conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando per attività comportanti prestazioni di natura culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

Dato atto che l'incarico di patrocinio legale comporta una prestazione di natura intellettuale strettamente connessa alle capacità del soggetto incaricato, la cui individuazione - anche in considerazione della natura dell'incarico - presenta altresì una connotazione di



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

fiduciarità;

Considerato che l'Avv. Maria Cristina Vaccari, con studio in Sassuolo (MO) :

- è un professionista che vanta una rilevante competenza e numerose esperienze in ambito amministrativo (come emerge dal proprio curriculum vitae – prot. n. 20150/2016);
- ha manifestato la propria disponibilità a rappresentare e difendere il Comune di Casalgrande nel giudizio di cui all'oggetto;

Dato atto che:

- il preventivo all'uopo presentato dallo stesso, con nota del 14/12/2016 prot. n. 20352, risulta coerente con i parametri fissati dal D.M. 55/2014;
- in tale preventivo l'Avv. Maria Cristina Vaccari ha ipotizzato che il compenso dovuto per l'incarico di patrocinio legale ammonti ad € 10.531,04 (comprensivo di IVA e CPA);
- in ogni caso tale conteggio deve intendersi come preventivo "di massima" in quanto suscettibile di modifiche in aumento o diminuzione a seconda dell'effettivo svolgimento delle vicende processuali;

Ritenuto, quindi, di procedere al conferimento dell'incarico di patrocinio legale in relazione al giudizio in oggetto all'Avv. Maria Cristina Vaccari, con studio in Sassuolo (MO), a fronte di un compenso complessivo pari ad € 10.531,04 (comprensivo di IVA e CPA), salva diversa quantificazione all'esito della vertenza;

Visto l'art. 25, comma 4, del vigente Statuto Comunale;

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, vengono espressi i seguenti pareri da:

- Responsabile del Settore Affari Generali, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000.

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco pro tempore a resistere, in nome e per conto del Comune di Casalgrande, nel giudizio instaurato innanzi al T.A.R. per l'Emilia-Romagna (RG. n. 265/2016), ed a sottoscrivere quindi gli atti a tal fine necessari;
2. di conferire la rappresentanza e difesa del Comune di Casalgrande nel giudizio di cui sopra all'Avv. Maria Cristina Vaccari del foro di Modena, a fronte di un compenso complessivo pari ad € 10.531,04 (comprensivo di IVA e CPA), salva



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- diversa quantificazione all'esito della vertenza;
3. di dare atto che il predetto importo pari € 10.531,04 trova copertura all'int. 730 cap. 200/55 "Cause Legali", che presenta la necessaria disponibilità in relazione all'esercizio finanziario 2016;
 4. di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali di provvedere agli atti amministrativi conseguenti;
 5. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Ravvisata l'urgenza, in ragione dei termini previsti dalla legge per procedere alla costituzione in giudizio

Con voto unanime e palese,

DELIBERA, inoltre

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
VACCARI ALBERTO

IL Segretario
BININI EMILIO